



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/10/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 19/01/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 899,55, a titolo di "*commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto*". Chiede, inoltre, il pagamento degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo in primo luogo la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e corrispondenti ai "*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*", di natura intrinsecamente *up-front*.

Afferma l'assenza di ulteriori costi addebitati al cliente e sostiene la non rimborsabilità delle spese legali, tra l'altro non richieste in sede di reclamo, considerata non soltanto la natura alternativa del procedimento innanzi all'Arbitro, normalmente instaurato senza l'assistenza di un difensore, ma anche la mancanza di documentazione che ne comprovi il pagamento.

Chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso.

**DIRITTO**

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione contrattuale in atti risulta che la voce relativa alle commissioni finanziarie riporta una descrizione relativa ad una serie di attività, di varia natura, ma l'intero costo risulta riferito unicamente a una soltanto delle prestazioni (che in sé sarebbe di natura *up front*), e precisamente quella relativa all'attività di promozione e collocamento della rete distributiva. In tale ipotesi, le voci di costo vanno considerate *recurring*, in considerazione dell'ambiguità, contraddittorietà e opacità della descrizione (conformemente v. *ex multis* Coll. Bari, dec. n. 9544/2020; Coll. Torino, dec. n. 21364/2019).

Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	44
rate residue	64

TAN ▶	6,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,26%
- in proporzione alla quota	37,98%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 888,89 <input checked="" type="radio"/>	€ 569,77 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 888,89
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 888,89
						interessi legali	si ▼

Dalle evidenze in atti non risulta che il cliente abbia subito alcun addebito per oneri assicurativi.

Non sono rimborsabili gli oneri erariali, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 888,89, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI